



Comune di Marrubiu

ALLEGATO « A » DELIBERA C.M./CC
N. 4 del 19-01-2017

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER
L'UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
TRA LA VIA TIRSO E LA VIA TEVERE
(ANFITEATRO ALL'APERTO).**

(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 19/01/2017)

INDICE

- ART. 1 Riferimenti normativi.**
- ART. 2 Oggetto.**
- ART. 3 Modalità di richiesta di utilizzo degli spazi pubblicitari.**
- ART. 4 Rinnovo della autorizzazione.**
- ART. 5 Soggetti autorizzati all'utilizzo.**
- ART. 6 Limiti di utilizzo degli spazi.**
- ART. 7 Tipologia di cartello e contenuto del messaggio pubblicitario.**
- ART. 8 Obblighi dell'utilizzatore e denuncia di cessazione.**
- ART. 9 Manutenzione del cartello pubblicitario.**
- ART. 10 Calcolo dell'imposta e del deposito cauzionale.**
- ART. 11 Restituzione o incasso definitivo del deposito cauzionale.**
- ART. 12 Attività di controllo e verifiche.**
- ART. 13 Sanzioni amministrative e interessi.**
- ART. 14 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**
- ART. 15 Disposizioni finali e transitorie**



ART. 1 **Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso per l'utilizzo degli spazi pubblicitari posizionati lungo il perimetro dell'Anfiteatro all'aperto, tra la via Tevere e la via Tirso. del regolamento fanno parte, costituendo un unico atto normativo:

- la Planimetria generale in scala 1:200 dell'Anfiteatro all'aperto, che riporta altresì lo spazio tipo in scala 1:20 di cui all'allegato 1;
- la Planimetria dettagliata in scala 1:100 degli spazi disponibili, numericamente identificati da n. 1 a n. 51 di cui all'allegato 2;

Per quanto non direttamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle previsioni di legge ed ai Regolamenti comunali vigenti, con particolare riferimento:

- a) al Decreto Legislativo n. 507 del 19 novembre 1993;
- b) alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 per l'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie individuate e applicate per la violazione del presente regolamento;
- c) All'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);
- d) al Regolamento sull'Imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16 maggio 2003.

ART. 2 **Oggetto**

Sono istituiti nuovi spazi per l'installazione di cartelli destinati alla pubblicità di tipo permanente (annuale).

Gli spazi sono pubblici ed il loro utilizzo è consentito nell'ambito di quanto stabilito nel presente regolamento.

I cartelli pubblicitari sono realizzati ed installati a cura e spese del richiedente, previa autorizzazione rilasciata dal Comune e versamento dell'imposta di pubblicità.

ART. 3 **Modalità di richiesta di utilizzo degli spazi pubblicitari.**

La richiesta per l'installazione del pannello pubblicitario da inserirsi nello spazio assegnato, identificato numericamente, dovrà essere presentata all'Ufficio comunale competente, che ne valuta la fattibilità tecnica.

Prima del rilascio della autorizzazione finale il richiedente dovrà versare:

- l'importo pari ad una annualità dell'imposta comunale di pubblicità permanente a titolo di deposito cauzionale;
- l'importo annuale dell'imposta comunale di pubblicità.

La ricevuta di pagamento del deposito cauzionale e dell'imposta di pubblicità dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione per il perfezionamento della pratica.

Il soggetto autorizzato ha 30 giorni di tempo dal rilascio del provvedimento per installare il mezzo pubblicitario. Trascorso tale termine l'autorizzazione decade. In tal caso potrà essere

richiesto il rimborso della tassa di pubblicità, ma non il deposito cauzionale che sarà trattenuto a titolo definitivo.



ART. 4 **Rinnovo della autorizzazione**

L'installazione è di tipo permanente ed è consentita dalla data di autorizzazione sino al termine dell'anno solare in cui è rilasciata.

L'autorizzazione alla installazione è tacitamente rinnovata con il pagamento annuale dell'imposta comunale di pubblicità, da corrispondersi anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno solare.

ART. 5 **Soggetti autorizzati all'utilizzo**

E' consentito l'utilizzo degli spazi ai titolari di partita iva che svolgano attività di impresa, artigianale, professionale o commerciale e che intendano pubblicizzare in modo diretto la propria attività produttiva.

Per i primi 90 giorni di applicazione del Regolamento, gli spazi pubblicitari, sono assegnati, previa richiesta, alle attività produttive di cui al comma 1, con sede legale o operativa nel Comune di Marrubiu. Sono comunque accettate le richieste degli altri soggetti, la cui autorizzazione ad installare il mezzo pubblicitario avrà efficacia dal quarto mese in ordine di arrivo.

Tali soggetti possono delegare la presentazione della richiesta ad un soggetto terzo, ma restano tuttavia obbligati quali utilizzatori dello spazio pubblicitario nei confronti del Comune, che ad essi rilascia l'autorizzazione all'installazione del cartello pubblicitario.

La richiesta di autorizzazione ed il posizionamento del cartello pubblicitario comportano l'integrale accettazione delle norme contenute nel Regolamento senza riserva ed eccezione alcuna.

ART. 6 **Limiti di utilizzo degli spazi**

Al fine di favorire il più ampio accesso degli operatori economici è consentito l'utilizzo contemporaneo di non più di tre spazi in capo al medesimo soggetto passivo.

ART. 7 **Tipologia di cartello e contenuto del messaggio pubblicitario**

Il cartello pubblicitario potrà essere mono o bifacciale ed il suo contenuto dovrà rappresentare o essere attinente all'attività produttiva svolta dal richiedente.

E' fatto divieto di inserire cartelli senza alcun contenuto, ovvero con la scritta "spazio in allestimento" o similari.

I cartelli dovranno essere realizzati in materiale duraturo, resistente alle intemperie e facilmente rimovibile, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni che saranno stabilite dall'Ufficio tecnico comunale nell'autorizzazione rilasciata. E' in ogni caso escluso l'utilizzo di legno non trattato e del cartone.

L'accertata violazione delle prescrizioni indicate nei precedenti commi è considerato posizionamento abusivo di materiale pubblicitario. Pertanto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni, richiamato all'art. 1 del presente Regolamento, sarà applicata la sanzione amministrativa di 100,00 Euro con le modalità indicate nell'art. 15 del presente Regolamento.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi con ulteriore addebito di 50,00 Euro a copertura dei costi di rimozione e custodia. Trascorsi 30 giorni dalla rimozione del cartello o mezzo pubblicitario abusivo, il Comune provvederà alla sua distruzione tramite conferimento in discarica, con ulteriore addebito di 50,00 Euro per il recupero dei relativi costi.

ART. 8

Obblighi dell'utilizzatore e denuncia di cessazione

La variazione del numero di cartelli pubblicitari autorizzati comporta l'obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione cumulativa all'Ufficio tributi, nella quale siano indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il soggetto autorizzato alla installazione del o dei cartelli pubblicitari versa l'imposta di pubblicità entro il 31 gennaio di ciascun anno solare. Entro il medesimo termine può essere presentata denuncia di cessazione. La mancata o la tardiva comunicazione di cessazione comportano l'obbligo di pagamento dell'imposta annuale di pubblicità.

La rimozione del cartello pubblicitario da parte del proprietario, senza che sia comunicata la cessazione dell'occupazione dello spazio pubblicitario, comporta l'incasso della cauzione a titolo definitivo.

La presentazione della denuncia di cessazione comporta l'obbligo di rimuovere il cartello pubblicitario tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di protocollo della stessa.

Per il mancato rispetto dell'obbligo di rimozione del cartello è applicata la sanzione di 100,00 Euro con le modalità indicate all'art. 15 del presente Regolamento.

E' applicata altresì la sanzione accessoria della rimozione del cartello senza che sia inviata al soggetto inadempiente alcuna successiva comunicazione. Il cartello rimosso sarà tenuto in custodia presso il deposito comunale per i successivi 30 giorni, con possibilità per il proprietario di chiederne la restituzione. Il proprietario è tenuto al pagamento degli oneri di rimozione e di custodia quantificati in 50,00 Euro, a prescindere dal fatto che il cartello sia ritirato o meno dal proprietario. Trascorsi 30 giorni dalla rimozione, il cartello sarà smaltito quale rifiuto con addebito al proprietario inadempiente di ulteriori 50,00 Euro quali spese per la distruzione dello stesso.

ART. 9

Manutenzione del cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è installato a cura e spese del richiedente, che ne ha la proprietà esclusiva e l'onere di curarne il decoro e la manutenzione. Il Comune può ordinare al proprietario di adottare le misure necessarie per il ripristino del cartello, indicando un termine congruo per adempiere.

Se il cartello dovesse essere danneggiato, sia per la normale usura sia a causa di atti vandalici, lo stesso dovrà essere tempestivamente rimosso a cura e spese del proprietario, di propria iniziativa, ovvero entro il termine di 30 giorni dalla richiesta comunicata dal Comune.

Il proprietario ha il diritto di sostituire il cartello danneggiato con uno nuovo della stessa tipologia e caratteristiche di quello rimosso e da posizionarsi nel medesimo spazio. Il mancato esercizio di tale diritto non comporta in nessun caso la possibilità di richiedere il rimborso della imposta annuale di pubblicità. Per il cartello danneggiato o vandalizzato e non rimosso né sostituito è comunque dovuto il versamento dell'imposta annuale di pubblicità.

Il mancato rispetto degli obblighi indicati nei precedenti commi del presente articolo comporta la rimozione del cartello che sarà custodito per i successivi 30 giorni presso il deposito comunale. Della avvenuta rimozione sarà data tempestiva comunicazione al proprietario, che dovrà comunque versare gli oneri di rimozione e custodia quantificati in 50,00 Euro. Trascorsi 30 giorni dalla rimozione, il cartello sarà smaltito quale rifiuto con addebito al soggetto inadempiente di ulteriori 50,00 Euro quali spese per la distruzione dello stesso.

Per il mancato adempimento degli obblighi indicati nei precedenti commi del presente articolo è applicata la sanzione di 100,00 Euro con le modalità indicate all'art. 15 del presente Regolamento.

In nessun caso il proprietario potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata, delle spese sostenute per la rimozione del cartello danneggiato, né per la realizzazione o l'installazione di quello nuovo.

ART. 10

Calcolo dell'imposta e del deposito cauzionale

Il calcolo dell'imposta pubblicitaria e del deposito cauzionale è effettuato applicando le tariffe deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 19 novembre 1993 e dei criteri stabiliti nel "Regolamento sull'imposta Comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni", approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 16 maggio 2003.

ART. 11

Restituzione o incasso definitivo del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale è versato a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rilascio della autorizzazione al posizionamento di cartelli pubblicitari nei nuovi spazi istituiti e regolamentati dal presente atto.

Ogni violazione degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento comporta l'incasso a titolo definitivo dell'importo depositato.

La restituzione del deposito cauzionale potrà essere richiesta con la comunicazione di cessazione della installazione pubblicitaria e sarà disposta previa verifica della avvenuta rimozione del cartello entro i termini stabiliti dal precedente articolo 7 del presente Regolamento.

ART. 12

Attività di controllo e verifica

L'ufficio tributi, per quanto di competenza, verifica che l'imposta di pubblicità sia regolarmente versata entro il 31 gennaio di ciascun anno solare.

Nei casi di omesso o parziale versamento ne sollecita la regolarizzazione entro i successivi 60 giorni.

L'Ufficio tributi provvede all'accertamento ed al recupero del totale o parziale versamento dell'imposta di pubblicità secondo quanto previsto dal Regolamento vigente richiamato dall'art. 1 del presente Regolamento.

Il mancato versamento entro il termine assegnato comporta la riscossione a titolo definitivo del deposito cauzionale.

ART. 13

Sanzioni amministrative e interessi.

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 3 e 4 del presente regolamento sostituisce la dichiarazione di inizio pubblicità prevista dal Regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16 maggio 2003.

Per l'omessa presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €uro 51,00.

Per la dichiarazione infedele di cui all'art. 8 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi si applica la sanzione da 51,00 a 258,00 €uro.

Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuti, e della sanzione.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità si applicano interessi di mora nella misura di legge calcolati giornalmente, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART. 14

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione..

Il periodo di 90 giorni in cui sono autorizzate alla installazione le sole attività avente sede legale o operativa nel comune di Marrubiu, decorre dal primo giorno di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento.

La deliberazione di approvazione, il Regolamento e tutti i suoi allegati sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune al seguente indirizzo internet:
www.comunemarrubiu.it/index.aspx?m=78&f=5&mese=&anno=2017&vte=1

ART. 15 **Disposizioni finali e transitorie**

Le sanzioni amministrative e accessorie richiamate nei precedenti articoli 7), 8) e 9) del presente regolamento sono irrogate nel rispetto dei principi generali stabiliti al capo I e capo II della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.


L'applicazione delle sanzioni è comunicata dal Comune al soggetto interessato tramite raccomandata A/r o notifica a mani proprie fatta dal messo comunale. Unitamente alle sanzioni è richiesto il pagamento degli importi dovuti per il rimborso delle spese di rimozione e custodia dei cartelli pubblicitari, nonché quelle sostenute dal Comune per lo smaltimento dello stesso.

L'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie, nonché il recupero delle spese di cui al precedente comma si aggiungono alle sanzioni previste per la violazione di altre leggi o Regolamenti comunali, quali la violazione del Codice della Strada o delle norme previste dal Regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16 maggio 2003.

PLANIMETRIA

Spazi pubblicitari

Spazio tipo Sc. 1.20



VIA PIAVE

VIA TEVERE


PIAZZA GEN. SALVIETTI

SCALA 1:200



PLANIMETRIA

Spazi pubblicitari



VIA TEVERE

SCALA 1:100

